



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF108

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	LA "GUIDA AGLI ONERI 2018" DELL'AGENZIA - LE NOVITÀ INTERPRETATIVE
RIFERIMENTI	CIRC. 13 DEL 31/05/2019
CIRCOLARE DEL	11/06/2019

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha fornito anche quest'anno la versione aggiornata della Guida agli oneri delle persone fisiche, rilasciando l'apposita maxi-circolare. Oltre ai chiarimenti circa le nuove detrazioni operanti nel 2018 (erogazioni liberali alle Onlus, detrazione per abbonamenti al trasporto pubblico, ecc.), dal punto di vista interpretativo l'Agenzia ha affrontato i seguenti argomenti:

- la documentazione ed i casi di prova del pagamento che l'Ufficio può richiedere in sede di controllo
- la responsabilità per l'apposizione del visto di conformità infedele
- nell'ambito delle opere di ristrutturazione/risparmio energetico, la registrazione del comodato deve essere antecedente non solo all'avvio dei lavori ma anche al pagamento, se effettuato anticipatamente
- nel caso acquisto di mobili/grandi elettrodomestici effettuati nel 2018, il limite di €. 10.000 tiene conto degli acquisti effettuati nel 2017 solo se collegate lavori effettuati nel 2017 (non anche nel 2016)
- la non deducibilità dei contributi ex-SCAU versati dal titolare di impresa familiare in agricoltura.

Anche quest'anno, analogamente a quanto avvenuto in passato (CM 7/2017 e CM 7/2018) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la "maxicircolare" contenente una vera e propria guida riferita agli oneri deducibili e detraibili delle persone fisiche.

Di seguito i chiarimenti di maggiore interesse evidenziati nel documento.

DOCUMENTI PROBATORI

Per quanto attiene la documentazione che il contribuente deve fornire per la fruizione di un onere, l'Agenzia circostanzia in modo più dettagliato quanto già si evidenziava nelle precedenti circolari.

In particolare viene ribadito che l'Ufficio, nell'ambito dei **"controlli formali"**:

- in generale, può **richiedere solo i "documenti" indicati nella Circolare**
- **salvo il verificarsi di "fattispecie non previste"** nella Circolare stessa.

Lo stesso concetto trova applicazione per la documentazione riguardante la **prova del pagamento**:

- **solo laddove la circolare la ritenga necessaria** tale prova, essa andrà prodotta all'Ufficio
- mentre non sarà necessario laddove la circolare nulla richiami espressamente.

Pertanto, talvolta l'Agenzia chiarisce in modo espresso la mancata necessità di esibire la prova del pagamento, come nel caso delle spese sanitarie:



"Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini cd. "parlanti", che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della detrazione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento".

In ogni caso rimane fermo il potere di controllo dell'ufficio in relazione:

- alla verifica della sussistenza di eventuali requisiti soggettivi per fruire dei benefici fiscali
- il controllo sulle autocertificazioni presentate dal contribuente (ex artt. 46 e 47 Dpr 445/2000), delle quali la CM 13/2019 propone, in allegato, un elenco esemplificativo.



Nota: è evidente che, onde salvaguardare quanto appena indicato, non potranno essere controllate le autocertificazioni relative al "sostenimento dell'onere" (si pensi al caso in cui il contribuente autocertifica il sostenimento integrale della spesa per risparmio energetico sulla fattura rilasciata).

In sostanza la Circolare assume la funzione di **vero e proprio "riferimento ufficiale"**; solo in situazioni particolari non affrontate dalla stessa l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione.



Nota: ci si domanda cosa possa avvenire laddove l'Ufficio si discosti da tali prescrizioni. Nel presupposto:
✓ che si tratta di un "interesse legittimo" del contribuente (ad un corretto funzionamento della P.A.)
✓ e non di un "diritto soggettivo" (in quanto tale tutelabile giudizialmente)
nell'eventuale **impugnazione** della cartella seguente ad controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 **non si potrà fare esclusivo riferimento alle indicazioni dell'Agenzia** (anche se ciò sarà opportuno, in quanto presumibilmente tenuto in debita considerazione della Commissione tributaria).

RESPONSABILITÀ DEL CAF/INTERMEDIARIO ABILITATO

L'Agenzia fa il punto della situazione in relazione alle novità introdotte in materia di responsabilità dell'intermediario abilitato per il visto di conformità infedele apposto sul mod. 730.

Preliminarmente richiama la CM 12/2019, ribadendo che la norma non ha effetto retroattivo, applicandosi solo all'assistenza fiscale prestata a partire dal 2019 (dal mod. 730/2019 in poi).

ESIMENTI DA RESPONSABILITÀ

Per quanto attiene la responsabilità del CAF/professionista abilitato, l'Agenzia chiarisce che essa **non si profila** nel caso in cui:

- i **dati dichiarati** trovino corrispondenza nella documentazione acquisita dal contribuente
- **anche** nel caso **divergano dai dati in possesso dell'Amministrazione**.



Nota: la situazione si può verificare:

- non solo in presenza di infedeltà del contribuente (che ha alterato i documenti): in tal caso si applica la specifica esimente da responsabilità
- ma anche nel caso di errore commesso dal terzo nel comunicare i dati (es: errore nell'indicazione di una spesa sanitaria nella comunicazione al sistema TS, di un a banca nel comunicare i movimenti di C/C, ecc.).

In tal caso "*il controllo*" (non solo della documentazione, ma anche dell'eventuale responsabilità per evasione di imposta) "*può essere proseguito nei confronti del contribuente*" (non più dell'intermediario).

COMUNICAZIONE DEI DATI RETTIFICATI – RAVVEDIMENTO

Per quanto riguarda il caso in cui il contribuente si opponga la presentazione di un 730 rettificativo in presenza di errori commessi di cui ci si avveduto l'intermediario abilitato, l'Agenzia ritiene che la sussistenza di tale opposizione si ritiene soddisfatta:

- con una **comunicazione "per iscritto" dell'invito** a presentare la nuova dichiarazione (l'Agenzia richiede l'invio di una racc. A/R, che potrà essere sostituita da una PEC laddove il cliente ne sia fornito)
- senza necessità necessario esibire la prova dell'esplicito diniego.



Ravvedimento operoso: l'Agenzia chiarisce preliminarmente che il ravvedimento dell'intermediario per il visto infedele che ha favorito l'evasione del cliente potrà non essere contestuale alla presentazione del 730 rettificativo/comunicazione sostitutiva, dovendo essere interpretato nel senso che tutti gli adempimenti dovuti dovranno venire nello stesso limite temporale.

Per quanto poi attiene l'importo dovuto, chiarisce che se la rettifica riguarda:

- ✓ sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele che non
- ✓ la responsabilità è limitata al pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata in relazione all'errore che configura il visto infedele.

Esempio

Un commercialista commette 2 errori nell'ambito di un mod. 730/2019:

- uno dovuto al mancato controllo dei documenti che giustificano una detrazione di €. 200
- l'altro dovuto alla falsificazione di un onere da parte del cliente, che ha comportato un ulteriore detrazione di €. 500.

L'intermediario che ha rilasciato il visto infedele si avvede dell'infedeltà entro 90 giorni dall'invio:

- procede ad inviare il 730 rettificativo (non sono ancora iniziati controlli dell'Ufficio, infatti)
- effettuando il versamento di €. 200 x 30% sanzione 1/9 (abbattimento).

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

ONERI DEDUCIBILI

FAMILIARE CON REDDITO SUPERIORE A €. 2.840,51

L'Agenzia estende agli oneri deducibili i chiarimenti già in precedenza riferiti agli oneri detraibili sostenuti da un contribuente a favore di un familiare che, nel corso dell'anno, viene percepire redditi superiori al limite per essere considerato a carico. In tal caso l'Agenzia ribadisce che (CM 55/2001):

- ⇒ le spese non danno diritto alla deduzione
- né alla persona che ha sostenuto l'onere (in quanto non le ha sostenute per se stesso)
 - né per il familiare (in quanto l'onere non è rimasto a suo carico).

IMPRESA FAMILIARE IN AGRICOLTURA

Per quanto attiene i contributi previdenziali versati all'INPS dai titolari di impresa familiare:

- in generale l'onere diviene deducibile per il collaboratore in seguito alla "rivalsa" effettuata dal titolare dell'impresa familiare (obbligato a effettuarne il versamento all'Inps); tale rivalsa non va eseguita (e l'onere diviene deducibile per il titolare) laddove il collaboratore sia a suo carico
- nell'ambito dell'agricoltura tale criterio **non è applicabile**, "attesa l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa (Circ. n. 137 del 1997, 50 del 2002 e 15 del 2005)".

ONERI DETRAIBILI

SPESE SANITARIE

RIMBORSO SPESE SANITARIE

Gli oneri sono fruibili solo ove siano "rimasti a carico" del contribuente che li deduce/detrae; non risultano dunque deducibili/detraibili quelli rimborsati nel medesimo periodo di imposta.

Per quanto attiene il rimborso delle spese sanitarie effettuate da enti che in via istituzionale vi procedono (enti o casse aventi finalità assistenziale), l'Agenzia chiarisce che:

- l'Ufficio non può richiedere all'intermediario che ha rilasciato il visto
- l'attestazione rilasciata da tali enti che le spese sanitarie non sono state da essi rimborsate



Nota: infatti spetta al contribuente informare correttamente il CAF/professionista circa le condizioni di detraibilità delle spese mediche e ciò anche laddove il contribuente non abbia rilasciato apposita autocertificazione in tal senso (che, comunque, si consiglia di acquisire).

Società di mutuo soccorso:

- ✓ non si considerano rimaste a carico dei soci delle società di mutuo soccorso le spese sanitarie da questi sostenute rimborsate mediante l'erogazione di sussidi da parte di tali società
 - ✓ in quanto i soci possono detrarre (fino ad €. 1.300) i contributi associativi versati a dette società.
- Solo se i contributi associativi versati eccedano l'importo detraibile si potrà calcolare un pro quota di detraibilità della spesa sanitaria sostenute (nella stessa percentuale dei contributi non detratte rispetto a quelli versati).

CHIRURGIA ESTETICA: la Guida si adegua a quanto in passato chiarito dall'Agenzia in relazione alle spese di chirurgia plastica se la spesa è meramente finalizzata a rendere più gradevole l'aspetto personale non risulta detraibile laddove, al contrario, sia conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, la spesa risulta detraibile (cui va aggiunta la deturpazione del corpo conseguente ad altra operazione).

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E TERAPIE

Nell'elenco riportato dalle precedenti guide viene integrata la previsione della massofisioterapia ed osteopatia. In ogni caso l'Agenzia ribadisce quanto già riportato nelle precedenti guide, e cioè il fatto che le prestazioni:

- degli osteopati (al pari dei chiropratici, naturopati, kinesiologi, pranoterapeuti e discipline "olistiche" analoghe) sono detraibili solo nel caso in cui siano rese da medici/paramedici in via diretta, oppure da altri soggetti in centri autorizzati e sotto la direzione/responsabilità di un medico/paramedico
- di massofisioterapia: sono detraibili solo se rese da soggetti aventi titoli conseguiti ante 17/03/1999, indipendentemente dalla prescrizione medica.

SPESA DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I DISABILI

Nell'ambito della documentazione da presentare in caso di controllo formale, l'Agenzia **aggiunge** le **seguenti ipotesi** relative alle spese per assistenza specifica:

Spesa per l'assistenza specifica	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fattura o, <u>solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi</u> rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza ✓ <u>Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione</u>
----------------------------------	---

INTERESSI PASSIVI PER MUTUO

SPESE DETRAIBILI

Per quanto riguarda la detraibilità delle spese per interessi per l'acquisto di immobili (in tutte le fattispecie ammesse: mutuo per acquisto per abitazione principale, ecc.)

- ➔ tra le spese considerate **non detraibili** (in quanto non strettamente accessorie all'accensione del mutuo)
- ➔ rientrano le eventuali **spese addebitate per l'incasso delle rate** dall'istituto di credito

ACCOLLO DEL MUTUO DEGLI EREDI

In caso di successione ereditaria, in linea generale:

- la detrazione spetta agli eredi (incluso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo)
- a condizione che provvedano a **regolarizzare l'accollo** del mutuo.

L'Agenzia chiarisce ora che tale regolarizzazione è necessaria **anche in presenza di unico erede**.

COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI UN SOLO CONIUGE

In relazione al caso in cui due coniugi stipulino un contratto di mutuo

- ✓ per la costruzione/ristrutturazione di una unità da adibire ad abitazione principale
- ✓ di proprietà solo di uno di essi (es: moglie)

l'Agenzia (in modo conforme a quanto risolto per l'analoga situazione riferita all'acquisto dell'abitazione principale) chiarisce che:

- il coniuge non proprietario (marito) non può detrarre alcun che (posto che non ha la proprietà)
- il coniuge proprietario può calcolare la detrazione:
- ✓ anche con riferimento alla parte di spesa imputata all'altro coniuge (cioè riferita ai documenti intestati a quest'ultimo), autocertificando sul documento di spesa il sostenimento dell'onere
- ✓ pur se sempre nel limite della quota di interessi corrispondente alla quota di intestazione del mutuo.



Nota: in sostanza, il chiarimento trova applicazione in tutti i casi in cui si debba ricorrere a un pro quota di detrazione (si pensi al caso in cui il mutuo sia di entità superiore rispetto alle spese sostenute).

DETRAZIONE PER LOCAZIONI DI STUDENTI FUORI SEDE

In relazione alla detrazione spettante agli studenti universitari iscritti ad una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati/rinnovati ex L.431/98, l'Agenzia **recepisce** quanto già indicato nell'**Interpello 19/2018**, e cioè il fatto che:

- in relazione ad una delle deroghe previste per l'anno d'imposta 2017 e 2018
- riferita alla distanza del Comune di residenza rispetto a quello dove è situata l'università (che passa da 100 km a 50 km; l'altra deroga riferita al fatto che l'università possa insistere nella medesima provincia non è subordinata a particolari requisiti):
 - per **"comuni montani"**: va fatto riferimento all'elenco della CM 9/1993 (valido ai fini IMU)
 - per **"zone disagiate"**: la valutazione del disagio va effettuata:
 - ✓ sulla base di **"criteri oggettivi"** (ancora non noti)
 - ✓ riferibili al comune di residenza dello studente (non rispetto al comune dove ha sede l'Università).

DETRAZIONE PER PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALL'AUTOVETTURA

La CM 95/2000 (richiamata dalla CM 7/2018) aveva ritenuto che la detrazione per premi relativi all'autovettura spettasse anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto

Ora la CM 13/2019:

- ⇒ non richiama più tale concetto (sorgendo il dubbio si tratti di un mutato orientamento dell'Agenzia)
- ⇒ sostituendolo con la detrazione per polizze stipulate a copertura del **rischio morte/invalidità permanente ≥ 5% del conducente terzo**: in tal caso la detrazione spetta solo nel caso in cui il soggetto assicurato sia individuato (e non riguarda, pertanto, un qualsiasi conducente del veicolo).

La detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

RISTRUTTURAZIONI/RISPARMIO ENERGETICO

DETEZIONE DELL'IMMOBILE IN COMODATO

In relazione alle spese sostenute per ripristino del patrimonio immobiliare (art. 16-bis Tuir) o per opere di risparmio energetico, tra i soggetti legittimati alla detrazione vi sono i detentori dell'immobile:

- conduttori in forza di un contratto di locazione
- i comodatari dell'immobile (il contratto di comodato non è richiesto nel caso di familiare che sostenga le spese su un immobile nel quale si esplica la convivenza con il proprietario).

Secondo la CM 7/2018, la **manca di un titolo** di detenzione **registrato al momento dell'inizio dei lavori preclude la detrazione**, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

L'Agenzia analizza ora il caso in cui il **sostenimento della spesa avvenga prima dell'avvio dei lavori** (pagamento anticipato o in acconto), sostenendo che, in tal caso, **la registrazione del contratto deve intervenire prima del pagamento**.



Contratto di comodato verbale: come noto il contratto di comodato immobiliare deve essere registrato (nel termine fisso di 20 giorni) solo se stipulato per iscritto; in caso contrario non vi è obbligo di registrazione che, tuttavia, si rende necessaria nel caso in cui si intenda fruire delle detrazioni in oggetto.

In tal caso è possibile procedere alla **"enunciazione" del contratto verbale**, per il quale non esiste un termine, potendo quindi essere retrodatato; al fine di evitare contestazioni, tuttavia, è consigliabile procedervi in via anticipata rispetto al momento antecedente tra l'inizio dei lavori e il pagamento di questi.

PROMISSARIO ACQUIRENTE

L'Agenzia chiarisce che la detrazione per le spese al futuro acquirente (con contratto preliminare debitamente registrato) anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l'acquisto



Nota: in tal caso il promissario acquirente richiederà presumibilmente il rimborso delle spese sostenute al proprietario; in tal caso la detrazione non spetta se il rimborso interviene nel medesimo periodo (mentre obbliga alla tassazione separata nel caso di rimborso in un'annualità successive).

RISTRUTTURAZIONI E SISMA-BONUS

REALIZZAZIONE DI BOX AUTO

La detrazione del 50% ex art. 16-bis Tuir spetta anche nel caso di "realizzazione" di autorimesse o posti auto pertinenziale ad unità abitative. In tale concetto:

- rientrano i soli interventi di **nuova costruzione** (l'impresa edile cede il box realizzato in proprio)
- **non rientrano gli interventi di ristrutturazione** (es: box auto venduto da una impresa industriale che ha ristrutturato l'immobile ad uso abitativo che possedeva, con parziale cambio di destinazione d'uso).



Ulteriori fattispecie: si ricorda che la detrazione spetta anche nel caso di:

- ✓ acquisto di unità immobiliare, unitamente al box, nell'ambito di un edificio interamente ristrutturato da un'impresa di costruzione che effettua la cessione entro 18 mesi dalla ultimazione dei lavori
- ✓ per le spese di ristrutturazione commissionate dal proprietario del box pertinenziale

SISMA BONUS - ASSEVERAZIONE TARDIVA

In presenza di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici/complessi di edifici:

- spetta la detrazione nella misura del 70% o dell'80% se degli interventi deriva la diminuzione, rispettivamente, di una o due classi di rischio
- essendo necessario che il progettista asseveri la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, nonché quella conseguibile dopo l'esecuzione dei lavori.

Nel ribadire l'**interpello 64/2019**, l'Agenzia chiarisce che l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico; l'eventuale **asseverazione tardiva non consente, pertanto, la detrazione.**

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO

Posto che l'installazione di pannelli fotovoltaici è detraibile al 50% se l'energia prodotta è destinata al solo autoconsumo solo a fini domestici e non si fruisca delle tariffe incentivanti, risulta detraibile anche l'installazione del relativo sistema di accumulo dell'energia anche se successiva a quella dell'impianto fotovoltaico.

BONUS VERDE

La **detrazione spetta** anche ai conduttori/comodatari dell'immobile su cui sono effettuate le opere.

Se i lavori sono effettuati sulle **parti comuni condominiali** della detrazione spetta in ragione delle quote millesimali (non della spesa effettivamente sostenuta) e sempreché la quota dovuta sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Realizzazione ex novo o radicale rinnovamento: tra le spese agevolabili vi sono anche quelle che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino/area interessata, consistente nella **sistemazione a verde ex novo** o nel **radicale rinnovamento** dell'esistente; in tal caso risulta agevolabile

- l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso (es: struttura per sostenere le piante; opere murarie per la realizzazione di una aiuola; ecc.) comprensivo delle opere necessarie alla realizzazione
- non il solo acquisto di piante o altro materiale

La **realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi/terrazzi** è agevolabile:

- ✓ solo se **permanente** (es: fioriere costruite in muratura)
- ✓ sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Lavori in economia: la detrazione è limitata all'acquisto degli alberi/piante/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, sempre a condizione non si verta nell'ambito di una mera "manutenzione" del verde esistente.

BONUS MOBILI

In relazione alla detrazione per acquisto di mobili/grandi elettrodomestici, ai fini della verifica del limite di spesa di €. 10.000 si è sempre dovuto operare un cumulo degli acquisti effettuati sui diversi periodi.

In tal senso per gli **acquisti effettuati nel 2018**:



- si deve **tener conto** delle **eventuali spese sostenute nell'anno 2017**
- ma **solo se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2017** (e non anche ove collegate ad **interventi edilizi effettuati nel 2016**, che non sono continuati nel 2017).

Nota: in modo analogo occorre operare per gli acquisti effettuati nel 2017, i quali dovevano considerare gli acquisti effettuati nel 2016 solo se collegati ad interventi edilizi effettuati nel medesimo 2016.

Esempio2

Il sig. Rossi, il 1/03/2017 ha inviato al Comune una Cila (manutenzione straordinaria) per la sostituzione dei sanitari del bagno. Il 20/03/2017 ha pagato €. **9.000** per la sostituzione della cucina ed il 28/02/2018 ha acquistato una lavatrice classe A+ per €. **2.000**:

- **sul 2017**: fruirà della detrazione del 50% per l'acquisto della cucina (pari a €. 4.500)
- **sul 2018**: la detrazione (lavatrice) è **calcolata solo su €. 1.000** (limite €. 10.000 meno €. 9.000 già fruite); fruirà, poi, della 2° rata delle detrazioni a riporto dal 2017.

Esempio1

Il sig. Verdi, il 1/11/2016 ha avviato una manutenzione straordinaria nel proprio appartamento. Il 10/01/2017 ha pagato €. **9.000** per la sostituzione della cucina. Il 28/02/2018 ha iniziato lavori per una nuova manutenzione straordinaria, procedendo poi ad acquistare una credenza per €. **2.000**:

- **sul 2017**: ha fruito della detrazione del 50% per l'acquisto della cucina (pari a €. 4.500)
- **sul 2018**: fruisce della **detrazione dell'intera spesa di €. 2.000**, senza defalcare la spesa sostenuta nel 2017, in quanto quest'ultima risultava collegata a lavori ultimati nel 2016.



Elettrodomestici: l'Agenzia fa rientrare nell'ambito degli acquisti detraibili anche "lavasciuga" (cioè quegli elettrodomestici che asciuga nei panni dopo averli lavati).

ULTERIORI CHIARIMENTI

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

L'Agenzia chiarisce che la detrazione del 19% spetta al socio

- ✓ solo con riferimento al contributo versato per la propria posizione
- ✓ non anche per il contributo versato per i familiari (anche se fiscalmente a carico).

ART-BONUS - EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

L'Agenzia procede ad elencare i mezzi di pagamento tracciabili richiesti dalla norma (in modo del tutto analogo a numerose altre erogazioni liberali); a tal fine include tra i documenti probatori la ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori

FREQUENZA DI ASILI NIDO

Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati; pertanto ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa

- è l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido
- e **non anche l'età** e il compimento degli anni del minore.